

**"solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento**

Violazione del termine a comparire ex art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992 - Rilievo del vizio in appello  
- Rimessione al giudice di primo grado - Esclusione - Fondamento.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 21437 del 25/07/2025 (Rv. 675515 - 01) Nel processo tributario, nel caso di violazione del termine a comparire di cui all'art. 23 del d. lgs. 546 del 1992, anche per effetto del mancato rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 17-bis, terzo comma del d.lgs. 546 del 1992, non ricorre l'ipotesi di rimessione al primo giudice di cui all'art. 59 lett. b) del medesimo d. lgs., non costituendo il mancato rispetto del termine una violazione della regolare costituzione del contraddittorio, che si realizza con la notificazione del ricorso.